

Servizi cimiteriali



REGOLAMENTO E DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI

Approvato con delibera consiliare n. 38 del 5 aprile 2004

Modificato con delibera consiliare n. 88 del 25 novembre 2008

ARTICOLO 1

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, sempre che sia agevolmente accessibile idoneo impianto, salvo specifica richiesta avanzata dall'interessato o dai famigliari tendente ad ottenere il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero o in sepoltura privata.
4. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 2

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.
2. Indipendentemente dalla residenza o dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
3. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'articolo 1, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 3

Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno-ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 40 del DPR 285/90 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo fissato in base alle condizioni locali con ordinanza del Sindaco.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre, (escludendo luglio ed agosto).
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
4. E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 4

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3. L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 5

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei famigliari e previa autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 42 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.

3. Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità.

4. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni della morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute; come da disposizione del D.P.R. n. 285 del 1990 art. n. 84.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL o di personale tecnico da lui delegato, e dall'incaricato del servizio di custodia.

ARTICOLO 6

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei famigliari interessati laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai due anni;
- su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

5. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 7 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. IL periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.

8. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente. 9. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 7

Esumazioni ed estumulazioni

Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.

Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall'Autorità Giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865 n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 8

Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 9**Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritti possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di ragioneria.
3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavo sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 10**Disponibilità dei materiali**

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CREMAZIONE**ARTICOLO 11****Crematorio**

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 12**Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione**

1. L'autorizzazione è rilasciata a richiesta dei famigliari o di loro incaricato.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa da coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 13**Urne cinerarie**

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
3. Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione che comprovi di essere riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
4. Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.

5. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 14

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.
4. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, o di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.
5. L'orario per le Confraternite e le Società, vale quello fissato dal Sindaco.

ARTICOLO 15

Disciplina dell'ingresso

E' vietato l'ingresso:

- a) ad animali di ogni specie, anche se accompagnati;
- b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso;
- c) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- e) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

ARTICOLO 16

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce,;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - j) eseguire lavori, iscrizioni o altro, senza autorizzazione;
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - l) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;

m) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti si estendono alle aree pertinenziali immediatamente adiacente al cimitero.

3. Chiunque tenesse, nell'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente.

ARTICOLO 17

Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione dei riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 18

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previa autorizzazione.

2. Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'ufficio competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana, sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.

4. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurano errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

5. Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 45.

6. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

7. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.

8. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

ARTICOLO 19

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono devono essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

2. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 20

Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc..., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.

2. Il Responsabile del competente ufficio disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui il 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 21**Sepulture private**

1. Per le sepolture private è concesso, l'uso di aree o di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati, società di mutuo soccorso e confraternite.
3. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano:
 - a) sepolture individuali, loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie.
4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento dei diritti di cui all'apposito tariffario.
5. Alle sepolture private, contemplate nel presente ARTICOLO, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10/9/1990 n. 285 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni.
6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata ai sensi dell'art. 53 legge 8/6/1990 n. 142, previa assegnazione del manufatto da parte dell'ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
7. IL diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto a regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione;
 - la durata;
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti o collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 22**Durata delle concessioni**

1. Le concessioni di cui all'ARTICOLO precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo (per una sola volta) per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
4. Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di emissione del documento contabile dal Comune o della prima sepoltura, se antecedente.

ARTICOLO 23**Manutenzione, canone annuo, affrancazione**

1. La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché, l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile ed opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
2. Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l'apposito canone, previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione. 3. Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente:
 - le parti decorative costruite o installate dai concessionari;
 - gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari;
 - l'ordinaria pulizia;

- gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.

4. Qualora il concessionario non provveda per (tre) anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.

5. IL Consiglio Comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al 2° comma che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l'affrancazione in via amministrativa del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consigliare.

ARTICOLO 24

Costruzione dell'opera -Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 21, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all'art. 30 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 25

Revoca

1. E' facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata. Di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 26

Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 24, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 23;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

ARTICOLO 27

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodichè il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.